

Capo VI

CONTENUTO E VALORE URBANISTICO DEL PIANO DI RICOSTRUZIONE

00053

Chiarite, sino a questo punto, le problematiche concernenti le modalità di attuazione delle opere in questione, sulla base delle testuali disposizioni richiamate appare necessario soffermarsi sulla natura dello strumento programmatico in esecuzione. Trattasi, per l'espresso richiamo operato al comma 1 dell'articolo 13 n.d. ridetto, del piano di ricostruzione introdotto a seguito degli eventi bellici, il quale, per costantissima giurisprudenza del Consiglio di Stato, contiene previsioni generali di attrezzatura del territorio comunale, senza alcuna connessione con l'entità dei danni prodotti dalla guerra ma anzi totalmente svincolato da essi, avendo, all'opposto, la finalità di prevenire la riproduzione delle inaccettabili situazioni preesistenti.

Tale esteso campo di interventi legittimamente eseguibili risulta viepiù ampliato dalle finalità espresse al comma 1 dell'articolo 13 n.d., rivolte a "tutte le esigenze" non solo ricostruttive - e per come già detto non ristrette al preesistente - ma anche alla "rinascita" e "sviluppo" del Comune di Ancona e per ciò finalizzate alla prospettiva, anche da incentivare, secondo le proiezioni socio-economiche valutabili dall'amministrazione titolare, unica competente in materia ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

E proprio per fugare ogni possibilità di dubbio in proposito è successivamente intervenuto il disposto dell'articolo 3 della legge 28.10.1986, n. 730 il quale ha espressamente definito il piano di ricostruzione - non solo di Ancona ma anche dei Comuni cui si riferiscono le leggi ivi richiamate - piano particolareggiato del piano regolatore

generale, notoriamente esteso a tutto il territorio comunale, con obbligo dell'adeguamento allo strumento programmatico generale, a durata indeterminata, mediante apposita variante.

Tali essendo le norme, ogni valutazione di congruenza delle opere programmata è sottratta alla competenza degli Organi statali (Cost. art. 117 richiamato) ed è unicamente affidata alle motivate valutazioni degli Enti territoriali interessati, i quali operano anche attraverso l'attività di controllo degli Organismi appositamente deputati per cui non può dubitarsi della corrispondenza all'interesse pubblico della volontà formata ed espressa con le garanzie assicurate dall'ordinamento. Il Legislatore del 1986, coerentemente agli scopi ed alla natura assegnata al piano, lo ha espressamente svincolato dai limiti posti dagli articoli 3 e 10 della legge 1402/1951 e lo ha dotato di procedure semplificate, corrispondenti, d'altra parte, a sentite esigenze generali già assunte a dignità legislativa mediante l'articolo 24, comma 1, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e specificamente per Ancona già con la legge 28 febbraio 1986, n. 46.

Con quanto sin qui detto può ritenersi di avere conferito chiarezza al problema concernente la natura ed estensione del piano urbanistico in esecuzione e delle relative modalità di attuazione mediante la concessione di sola costruzione prevista dalla legge 24 giugno 1929, n. 1137.

Appare, però, opportuno aggiungere che il piano di ricostruzione, legato, ora, per effetto dell'articolo 3 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, alle sole previsioni del piano regolatore generale è suscettibile, come tutti i

piani attuativi della strumentazione generale e maggiormente se legato a finalità di rinascita e sviluppo a modificazioni ed aggiunte affidate, per come detto, alle valutazioni esclusive dell'Ente territoriale competente.

00056

1